

DVR – Documento di Valutazione dei Rischi

Ai sensi degli art. 17, 28 e 29 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.



hirpina audacia

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "RINALDO D'AQUINO"

C.F.:91010430642 – Cod.Mecc AVIS02100B

Via Scandone – 83048 Montella (AV)

Tel: 0827 1949166 Fax: 0827 1949162

e-mail: avis02100b@istruzione.it

PEC: avis02100b@pec.istruzione.it

AGGIORNAMENTO DVR ESISTENTE DEL 17/12/2008

LICEO SCIENTIFICO MONTELLA LICEO CLASSICO NUSCO

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Prof.ssa Emilia Strollo

RSPP

Arch. Valentino Pagliuca

C.F.: PGLVNT82B04A783F

Via Nazionale 50, Venticano (AV)

e-mail: arch.pagliuca@gmail.com

PEC: valentino.pagliuca@ecp.postecert.it

RLS

Sig. Aniello Meloro

Personale ATA – Liceo Classico Nusco (AV)

e-mail: meloro.aniello@libero.it

Medico Competente

Dott. Francesco Aquino

e-mail: francesco.aquino0@teletu.it

Il DVR è un documento obbligatorio redatto ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81.

Il presente documento, redatto ai sensi del D.Lgs 9 Aprile 2008, n.81, ha lo scopo di effettuare la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Data e Luogo: **27/03/2017 MONTELLA**

Revisione DVR: Data: 27/03/2017

Motivazione: AGGIORNAMENTO

Motivazioni

Il presente documento ha valore di revisione e aggiornamento del Documento esistente, datato al 17/12/2008, presente nell'archivio della Presidenza, presso la sede dell'ISSS "Rinaldo D'Aquino" di Montella.

In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e succ.vi, dopo analisi del documento precedente, non sono state riscontrate variazioni significative alle attività o ai rischi connessi, pertanto si provvede ad aggiornare i seguenti Capitoli di analisi:

- Elenco Figure Responsabili Sicurezza
- Elenco e firma organico aziendale
- Obblighi Dirigente in materia di Sicurezza e relative sanzioni
- Dati Generali
- Numeri Utili
- Organigramma Sicurezza
- Individuazione dei Rischi presenti in azienda
- Programma di Miglioramento
- Conclusioni
- Note, Valutazioni e Considerazioni

Firma del documento per presa visione

Dirigente Scolastico	
Nominativo:	Dott.ssa Emilia Strollo
Firma:

Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)	
Nominativo:	Arch. Valentino Pagliuca
Firma:

Addetto al servizio di prevenzione /antincendio ed evacuazione	
Nominativo:
Firma:

Addetto al servizio di pronto soccorso	
Nominativo:
Firma:

Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)	
Nominativo:	Sig. Aniello Meloro
Firma:

Medico Competente	
Nominativo:	Dott. Francesco Aquino
Firma:

Firme di tutto l'organico aziendale

Vedi Documento Allegato.

Premessa

Il **Documento di Valutazione dei Rischi - DVR** viene redatto in conformità alle direttive del **D. Lgs. 81/08 integrato dal D. Lgs. 106/09, art. 28** e seguenti. Lo scopo del DVR è quello di effettuare una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, al fine di individuare le opportune strategie per tutelare i lavoratori dai rischi connessi allo svolgimento delle varie attività.

Questo documento deve contenere le procedure per l'attuazione delle **misure di prevenzione e protezione dei rischi**, l'indicazione del **Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)**, del **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**, del **medico competente**.

Sono obbligati a redigere il DVR:

- il datore di lavoro
- i dirigenti
- i preposti

Il DVR rappresenta una linea guida per tutti i soggetti responsabili della sicurezza e preposti all'attuazione delle misure da adottare, durante le lavorazioni, per eliminare e/o ridurre i rischi presenti.

Questo documento è sottoposto a periodiche revisioni per assicurare l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo delle misure di prevenzione e protezioni adottate, ed a revisioni straordinarie quando occorre fronteggiare delle emergenze particolari, come terremoti inondazione, etc.

Contenuti minimi del DVR

Il DVR redatto a conclusione della valutazione dei rischi deve avere data certa e contenere (Art. 28 del D.L. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09):

- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- L'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- L'individuazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- L'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Il DVR verrà modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente con relative sanzioni.

Si riportano gli Artt. 17, 18 e 29 del D. Lgs. 81/08 integrato dal D.Lgs. 106/09, che stabiliscono gli obblighi, con relative sanzioni, a carico del datore di lavoro e del dirigente.

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

(ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all'articolo 29, commi 2 e 3)

(ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f)

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

(arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400)

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro)

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro)

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200)

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4.000 euro)
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, **anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5**, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. **Il documento è consultato esclusivamente in azienda.**
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
- r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;**
(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno)
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni)
[L'applicazione della sanzione di cui ... (sopra) ..., esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124]
- s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
- t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
- z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
(Arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
- aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;**

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro)

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4;

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

(Arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400)

Arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per il datore di lavoro - dirigente)

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

c) << -- soppressa -- >>

Leggenda:

□ in **rosso** si riportano le integrazioni, le correzioni e le modifiche apportate dal D.

Lgs. 106/09;

□ in **celeste** si riportano le sanzioni aggiornate al D. Lgs. 106/09.

Procedure di emergenza

Il D. Lgs. 81/08 integrato dal D. Lgs. 106/09, art. 43 stabilisce che il datore di lavoro deve:

- Organizzare e strutturare le procedure di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
- Informare tutti i lavoratori, che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato, quali misure predisporre e i comportamenti da adottare;
- Programmare gli interventi da eseguire in caso di pericolo grave;
- Adottare gli opportuni provvedimenti affinché qualsiasi lavoratore possa prendere le misure adeguate per evitare e/o ridurre le conseguenze di un pericolo.

A tal fine si fa riferimento al Piano di Emergenza Specifico allegato, che tiene conto delle procedure in caso di eventi quali incendio, terremoto, evacuazione e primo soccorso.

Indirizzi e numeri di telefono utili

EMERGENZA SANITARIA

Per ogni tipo di emergenza (24 ore su 24)	tel. 113
ASL	tel.
Ospedale	tel.
Ambulanza Pronto Soccorso	tel. 118

EMERGENZA SICUREZZA

Vigili del Fuoco – Soccorso	tel. 115
Comando locale dei VF	tel. 0827 61281
Carabinieri – Pronto Intervento	tel. 112
Comando locale Carabinieri	tel. 0827 609500
Polizia Stradale – Pronto Intervento	tel.
Comando locale Polizia Stradale	tel.
Polizia Municipale	tel. 0827 609006

SEGNALAZIONE GUASTI

Telefoni	tel.
Elettricità	tel.
Gas	tel.
Acqua	tel.

Dati generali impresa

Ragione Sociale	ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "RINALDO D'AQUINO" - MONTELLA
Codice Fiscale	91010430642
Dirigente Scolastico	Dott.ssa Emilia Strollo
Indirizzo Completo	Via Scandone – 83048 Montella (AV)
Telefono	0827 1949166
Fax	0827 1949162
E-mail	e-mail: avis02100b@istruzione.it ; PEC: avis02100b@pec.istruzione.it
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)	Sig. Aniello Meloro e-mail: meloro.aniello@libero.it
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)	Arch. Valentino Pagliuca e-mail: arch.pagliuca@gmail.com
Responsabile delle emergenze	
Medico competente	Dott. Francesco Aquino e-mail: francesco.aquino0@teletu.it

Dati dell'organico aziendale

Sede	Docenti	Personale ATA/Amministrativo	Alunni
Liceo Scientifico Montella Via F.Scandone	Tempo Indeterminato 39 Tempo Determinato 24 Docenti supplenti 1	Collaboratori Scolastici 4 Assistenti Tecnici 3 Personale Amm. DSGA 7 1	Classi 19 Maschi 147 Femmine 228 Totale 375

Si dichiara per l'A.A. 2016/2017 la presenza contemporanea in Istituto di n. 454 persone.

Sede	Docenti	Personale ATA	Alunni
Liceo Classico Nusco Via Fontanelle	Tempo Indeterminato 11 Tempo Determinato 2 Docenti supplenti 2	Collaboratori Scolastici 2	Classi 5 Maschi 28 Femmine 48 Totale 76

Si dichiara per l'A.A. 2016/2017 la presenza contemporanea in Istituto di n. 93 persone.

ORGANIGRAMMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Liceo Scientifico

Via F.Scandone
83048 - Montella (AV)

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Emilia Strollo

Tel. 0827 64972

avis02100b@istruzione.it

RLS

*Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza*

Sig Meloro Aniello

Tel. 338 8831165

meloro.aniello@libero.it

RSPP

*Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione*

**Arch. Valentino
Pagliuca**

Cell. 347 0625630

arch.pagliuca@gmail.com

MC

*Medico competente
in medicina del lavoro*

Dr. Francesco Aquino

ASL Locale Avellino 2

Tel. 0825 530255

francesco.aquino0@tele2.it

Addetti al primo soccorso

*Pallante Gerardo
Ciletti Ida
De Simone Liberato
Capone Silvana
Natella Giuseppina
Nicastro Luigina*

Addetti alla prevenzione incendi ed emergenze

*Di Mauro Antonio
Conte Tobia
Nigro Maria
Storti Alba
Napolillo Maria
Curto Giuseppina
Parenti Luigi*

ORGANIGRAMMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Liceo Classico

Via Fontanelle
83051 – Nusco (AV)

Dirigente Scolastico

Dott.ssa Emilia Strollo

Tel. 0827 64972

avis02100b@istruzione.it

RLS

*Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza*

Sig Meloro Aniello

Tel. 338 8831165

meloro.aniello@libero.it

RSPP

*Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione*

**Arch. Valentino
Pagliuca**

Cell. 347 0625630

arch.pagliuca@gmail.com

MC

*Medico competente
in medicina del lavoro*

Dr. Francesco Aquino

ASL Locale Avellino 2

Tel. 0825 530255

francesco.aquino0@tele2.it

Addetti al primo soccorso

*Meloro Aniello
Della Marca Daniela*

Addetti alla prevenzione incendi ed emergenze

*Somma Gaetano
Saggese Paolo*

Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi riguarda tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli legati allo stress lavoro-correlato, quelli che riguardano le lavoratrici in stato di gravidanza, quelli connessi alle differenze di genere, all'età ed alla provenienza da altri Paesi.

La valutazione dei rischi dipende dal:

- tipo di attività lavorativa svolta
- ambiente di lavoro
- strutture e impianti utilizzati
- materiali e prodotti coinvolti nei processi produttivi
- fattori climatici

Principali fattori di rischio

I fattori di rischio vengono classificati in tre categorie:

- **Rischi Infortunistici** dovuti al verificarsi di infortuni/incidenti oppure di impatti/traumi di qualsiasi natura che causano danni fisici ai lavoratori più o meno gravi. Questi rischi sono connessi a:
 - **Strutture e macchinari**
 - **Impianti elettrici**
 - **Sostanze e materiali pericolosi**
 - **Incendi ed esplosioni**
- **Rischi igienico-ambientali** dovuti all'esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici e biologici. Nello specifico questi rischi sono connessi a:
 - **Rumore**
 - **Ultrasuoni**
 - **Vibrazioni**
 - **Radiazioni ionizzanti e non**
 - **Microclima (umidità, ventilazione, temperatura)**
 - **Illuminazione (scarsa negli ambienti di lavoro)**
- **Rischi trasversali** dovuti alla complessa organizzazione della struttura aziendale, e riguardano:
 - **Organizzazione del lavoro (turni diurni e notturni)**
 - **Fattore ergonomici**
 - **Fattori psicologici (rapporti tra lavoratori e datore di lavoro)**
 - **Condizioni di lavoro difficili**

Metodologia adottata

La metodologia adottata per la Valutazione dei Rischi tiene conto di :

- **Probabilità** che si verifichi il rischio e viene classificata in:
 - **Non Probabile**
 - **Possibile**
 - **Probabile**
 - **Altamente Probabile**

- **Entità del danno** connesso al verificarsi del rischio e si classifica in:
 - **Lieve**
 - **Modesto**
 - **Significativo**
 - **Grave**

La classificazione del rischio si ottiene dal seguente prodotto:

$$R = P * D$$

Dove **R** è il rischio

P è la probabilità che si verifichi

D è l'entità del danno

Si ottiene la seguente tabella di Valutazione e Classificazione del Rischio:

		Entità del Danno			
		Lieve	Modesto	Significativo	Grave
Probabilità	RISCHIO				
	Non Probabile	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO
	Possibile	BASSO	MEDIO	ALTO	ALTO
	Probabile	MEDIO	ALTO	ALTO	NOTEVOLE
Altamente Probabile	MEDIO	ALTO	NOTEVOLE	NOTEVOLE	

Individuazione dei pericoli presenti in azienda

Si allega al presente documento a titolo informativo l'elenco, non esaustivo, delle categorie di pericolo riscontrabili durante le attività lavorative di ogni tipo o genere, così come previsto dalla Normativa vigente.

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericoli presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
<p>Luoghi di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei); • all'aperto. <p>N.B.: tenere conto dei lavoratori disabili art. 63, comma 2,3 del D.Lgs.81/08 s.m.i.</p>	Stabilità e solidità delle strutture			D.Lgs.81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali • Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali
	Altezza, cubatura, superficie			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • Normativa locale vigente 	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico			D.Lgs.81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Urti
	Vie di circolazione interne ed esterne utilizzate per: <ul style="list-style-type: none"> • raggiungere il posto di lavoro • fare manutenzione agli impianti 			D.Lgs.81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Contatto con mezzi in movimento • Caduta di materiali
	Vie ed uscite di emergenza			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. (Allegato IV) • DM 10/03/98 • Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili • D.Lgs.139/2006 	Vie di esodo non facilmente fruibili
	Porte e portoni			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. (Allegato IV, art.113) • DM 10/03/98 • Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili • D.Lgs.139/2006 	<ul style="list-style-type: none"> • Urti • Schiacciamento • Uscite non facilmente fruibili
	Scale			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • DM 10/03/98 • Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili 	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute • Difficoltà nell'esodo

				• D.Lgs.139/2006, art.15	
	Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni			D.Lgs.81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute • Investimento da materiali • Investimento da mezzi in movimento • Esposizione ad agenti atmosferici
	Microclima			D.Lgs.81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a condizioni microclimatiche non confortevoli • Assenza di impianto di riscaldamento • Carenza di areazione naturale e/o forzata
	Illuminazione naturale ed artificiale			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • DM 10/03/98 • Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili • D.Lgs.139/2006 	<ul style="list-style-type: none"> • Carenza di illuminazione naturale • Abbagliamento • Affaticamento visivo • Urti • Cadute • Difficoltà nell'esodo
	Locali di riposo e refezione			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • Normativa locale vigente 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarse condizioni di igiene • Inadeguata conservazione di cibi e bevande
	Spogliatoi e armadi per il vestiario			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • Normativa locale vigente 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarse condizioni di igiene • Numero e capacità inadeguati • Possibile contaminazione degli indumenti privati con quelli di lavoro
	Servizi igienico assistenziali			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • Normativa locale vigente 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarse condizioni di igiene • Numero e capacità inadeguati
Lavori in quota	Attrezzature per lavori in quota (ponteggi, scale portatili, tra battelli, cavalletti, piattaforme elevabili, etc.)			D.Lgs.81/08 s.m.i. (Allegato IV ed art.113)	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta dall'alto • Scivolamento • Caduta di materiali
Impianti di servizio	Impianti elettrici (circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle rese a spina; cabine di trasformazione; gruppo elettrogeni; sistemi fotovoltaici; gruppi di continuità, etc.)			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • DM 37/2008 • D.Lgs.626/96 (Dir.BT) • DPR 462/2001 • DM 13/07/2011 • DM 10/03/98 • Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili • D.Lgs.139/2006, art.15 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Folgorazione • Incendio • Innesco di esplosioni
	Impianti			• D.Lgs.81/08 s.m.i.	• Incidenti di natura

	radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici, (impianti di segnalazione, allarme, trasmissione dati, etc. Alimentatori con valori di tensione fino a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua)			<ul style="list-style-type: none"> DM 37/2008 D.Lgs.626/96 (Dir.BT) 	<p>elettrica</p> <ul style="list-style-type: none"> Esposizione a campi elettromagnetici
	Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione			<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs.81/08 s.m.i. DM 37/2008 D.Lgs.17/2010 DM 01/12/1975 DPR 412/1993 DM 17/03/2003 D.Lgs.311/2006 D.Lgs.93/2000 DM 329/2004 DPR 661/1996 DM 12/04/1996 DM 28/04/2005 DM 10/03/1998 RD 9/01/1927 	<ul style="list-style-type: none"> Incidenti di natura elettrica Scoppio di apparecchiature in pressione Incendio Esplosione Emissione di inquinanti Esposizione ad agenti biologici Incidenti di natura meccanica Tagli Schiacciamento
	Impianti idrici e sanitari			<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs.81/08 s.m.i. DM 37/2008 D.Lgs.93/2000 	<ul style="list-style-type: none"> Esposizione ad agenti biologici Scoppio di apparecchiature in pressione
	Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas			<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs.81/08 s.m.i. DM 37/2008 Legge n° 1083 del 1971 D.Lgs.93/2000 DM 329/2004 Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili 	<ul style="list-style-type: none"> Incendio Esplosione Scoppio di apparecchiature in pressione Emissione di inquinanti
	Impianti di sollevamento (ascensori, montacarichi, scale mobili, piattaforme elevatrici, montascale)			<ul style="list-style-type: none"> D.Lgs.81/08 s.m.i. DM 37/2008 DPR 162/1999 D.Lgs.17/2010 DM 15/09/2005 	<ul style="list-style-type: none"> Incidenti di natura meccanica (Schiacciamento, caduta, etc.) Incidenti di natura elettrica

	<p>Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, della carta, della ceramica, macchine tessili, alimentari, per la stampa, etc. (torni, presse, trapano a colonna, macchine per il taglio o la saldatura, mulini, telai, macchine rotative, impastatrici, centrifughe, lavatrici industriali)</p> <p>Impianti automatizzati per la produzione di articoli vari (ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali metallici, vetro, carta)</p> <p>Macchine ed impianti per il confezionamento, l'imbottigliamento</p>			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • D.Lgs.17/2010 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica • Urti • Tagli • Trascinamento • Perforazione • Schiacciamenti • Proiezione di materiale in lavorazione • Incidenti di natura elettrica • Innesco atmosfere esplosive • Emissione di inquinanti • Caduta dall'alto
	<p>Serbatoi di GPL Distributori di GPL</p>			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • D.Lgs.93/2000 • DM 329/2004 • Legge n°1 del 26/02/2011 • DM 13/10/1994 • DM 14/05/2004 • DPR 340/2003 s.m.i. 	<ul style="list-style-type: none"> • Incendio • Esplosione

<p>Attrezzature di lavoro –</p> <p>Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili</p> <p>Apparecchi termici trasportabili</p>	<p>Apparecchiature informatiche e da ufficio (PC, stampante, fotocopiatrice, fax, etc.)</p> <p>Apparecchiature audio o video (Televisori, apparecchiature stereofoniche, etc.)</p>			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • D.Lgs.626/1996 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica
--	--	--	--	--	---

Attrezzature in pressione trasportabili	Apparecchi e dispositivi vari di misura, controllo, comunicazione (registratori di cassa, sistemi per il controllo accessi, etc.)				
	Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio (trapano, avvitatore, tagliasiepi elettrico, etc)			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • D.Lgs.626/1996 • D.Lgs.17/2010 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica • Scarsa ergonomia delle attrezzature di lavoro
	Apparecchi portatili per saldatura (saldatrice ad arco, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello, etc.)			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • D.Lgs.626/1996 • DM 10/03/1998 • D.Lgs. 139/2006, art.15 • Regole tecniche di p.i. applicabili 	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a fiamma o calore • Esposizione a fumi di saldatura • Incendio • Incidenti di natura elettrica • Innesco esplosioni • Scoppio di bombole in pressione
	Elettrodomestici (Frigoriferi, forni a microonde, aspirapolveri, etc)			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • D.Lgs.626/1996 • D.Lgs.17/2010 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica
	Apparecchi termici trasportabili (termoventilatori, stufe a gas trasportabili, cucine a gas, etc.)			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • D.Lgs.626/1996 • D.Lgs.17/2010 • DPR 661/1996 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Formazione di atmosfere esplosive • Scoppio di apparecchiature in pressione • Emissione di inquinanti • incendio
	Organi di collegamento elettrico mobili ad uso domestico o industriale (avvolgicavo, cordoni di prolunga, adattatori, etc)			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • D.Lgs.626/1996 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica

	Apparecchi di illuminazione (lampade da tavolo, lampade da pavimento, lampadine portatili)			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • D.Lgs.626/1996 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica
	Gruppi elettrogeni trasportabili			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • D.Lgs.626/1996 • D.Lgs.17/2010 • DM 13/07/2011 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Emissioni di inquinanti • Incidenti di natura meccanica • incendio
	Attrezzature in pressione trasportabili (compressori, sterilizzatrici, bombole, fusti in pressione, recipienti criogenici, etc)			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • D.Lgs.626/1996 • D.Lgs.17/2010 • D.Lgs.93/2000 • D.Lgs.23/2002 	<ul style="list-style-type: none"> • Scoppio di apparecchiature in pressione • Incidenti di natura elettrica • Incidenti di natura meccanica • Incendio
	Apparecchi elettromedicali (ecografi, elettrocardiografi, defibrillatori, elettrostimolatori)			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • D.Lgs.37/2010 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica
	Apparecchi elettrici per uso estetico (apparecchi per massaggi meccanici, depilatori elettrici, lampade abbronzanti, elettrostimolatori)			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • DM 110/2011 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica

	Mezzi trasporto persone (autovetture, pullman, autoambulanze)			D.Lgs.285/1992	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti stradali
Attrezzature di lavoro – Utensili manuali	Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie, trapano manuale, piccone.			D.Lgs.81/08 s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura meccanica
Scariche atmosferiche	Scariche atmosferiche			<ul style="list-style-type: none"> • D.Lgs.81/08 s.m.i. • DM 37/2008 • DPR 462/2001 	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti di natura elettrica • Folgorazione • Innesco di incendi • Innesco di esplosioni
Lavoro al videoterminale	Lavoro al videoterminale			D.Lgs.81/08 s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> • Posture incongrue • Movimenti ripetitivi • Ergonomia del posto di lavoro • Affaticamento visivo
Agenti fisici	Rumore			D.Lgs.81/08 s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> • Ipoacusia • Difficoltà di

					comunicazione • Stress psicofisico
	Vibrazioni			D.Lgs.81/08 s.m.i.	• Sindrome di Raynaud • lombalgia
	Campi elettromagnetici			D.Lgs.81/08 s.m.i.	• Assorbimento di energia • Assorbimento di correnti di contatto
	Radiazioni ottiche artificiali			D.Lgs.81/08 s.m.i.	• Esposizione di occhi e cute a sorgenti di radiazioni ottiche di elevata potenza e concentrazione
	Microclima di ambienti severi infrasuoni, ultrasuoni, atmosfera iperbariche			D.Lgs.81/08 s.m.i.	• Colpo di calore • Congelamento • Cavitazione • Embolia
Radiazioni ionizzanti	Raggi alfa, beta gamma			D.Lgs.230/1995	• Esposizione a radiazioni ionizzanti
Sostanze pericolose	Agenti chimici (comprese le polveri)			• D.Lgs.81/08 s.m.i. • RD 635/1940 s.m.i.	• Esposizione per contatto, ingestione o inalazione • Esplosione • Incendio
	Agenti cancerogeni e mutageni			D.Lgs.81/08 s.m.i.	• Esposizione per contatto, ingestione o inalazione
	Amianto			D.Lgs.81/08 s.m.i.	• Inalazione di fibre
Agenti biologici	Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti			D.Lgs.81/08 s.m.i.	• Esposizione per contatto, ingestione o inalazione
Atmosfere esplosive	Presenza di atmosfere esplosive (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri)			D.Lgs.81/08 s.m.i.	• Esplosione
Incendio	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, etc.			• D.Lgs.81/08 s.m.i. • DM 10 marzo 1998 • D.Lgs.139/2006 • Regole tecniche di p.i. applicabili • DPR 151/2011	• Esplosione • Incendio
Altre emergenze	Inondazioni, allagamenti, terremoti, etc.			D.Lgs.81/08 s.m.i.	• Cedimenti strutturali
Fattori organizzativi	Stress lavoro-correlato			D.Lgs.81/08 s.m.i.	• Numerosi infortuni/assenze • Evidenti contrasti tra lavoratori • Disagio psico-fisico • Calo d'attenzione • Affaticamento • Isolamento
Condizioni di	Lavoro notturno,			D.Lgs.81/08 s.m.i.	• Incidenti causati da

lavoro particolari	straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche				affaticamento <ul style="list-style-type: none"> • Difficoltà o mancanza di soccorso • Mancanza di supervisione
Pericoli connessi all'interazione con persone	Attività svolte a contatto con il pubblico (attività ospedaliera, di sportello, di formazione, di assistenza, di intrattenimento, di rappresentanza e vendita, di vigilanza in genere, etc.)			D.Lgs.81/08 s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> • Aggressioni fisiche e verbali
Pericoli connessi all'interazione con animali	Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, nei mattatoi, stabulari, etc.			D.Lgs.81/08 s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> • Aggressione, calci, morsi, punture, schiacciamento
Movimentazione manuale dei carichi	Posture incongrue			D.Lgs.81/08 s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> • Prolungata assunzione di postura incongrua
	Movimenti ripetitivi			D.Lgs.81/08 s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> • Elevata frequenza dei movimenti con tempi di recupero insufficienti
	Sollevamento e spostamento di carichi			D.Lgs.81/08 s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> • Sforzi eccessivi • Torsioni del tronco • Movimenti bruschi • Posizioni instabili

Lavori sotto tensione	Pericoli connessi ai lavori sottotensione (lavori elettrici con accesso alle parti attive di impianti o apparecchi elettrici)			D.Lgs.81/08 s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> • Folgorazione
Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici	Pericolo connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee elettriche o impianti elettrici			D.Lgs.81/08 s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> • Folgorazione

Individuazione dei Rischi presenti in azienda

1. - Rischio da esposizione al rumore (ai sensi del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/2008) NON PRESENTE

2. - Rischio d'incendio (ai sensi dell' art. 2 del D.M. 10/03/98)

Dalla valutazione si è constatato che il livello di rischio d'incendio dei luoghi di lavoro è risultato medio. Inoltre è stato predisposto un piano di emergenza ed evacuazione (allegato) che contiene nei dettagli:

- a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- d) specifiche misure per assistere le persone disabili.

3. - Rischio di esplosione (titolo XI del D.Lgs 81/2008)

Le sostanze infiammabili e combustibili presenti, in miscela con l'aria, possono costituire miscele esplosive e quindi sono state rimosse le possibili cause di innesco. Si sta provvedendo alla realizzazione di nuovi laboratori, o comunque al rimodernamento, che comporteranno anche una specifica gestione delle schede di sicurezza delle sostanze chimiche e delle corrette procedure di uso delle attrezzature da redigere separatamente ad integrazione del presente documento.

4. - Rischio da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni (Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/2008)

NON PRESENTE, si prevede lo smaltimento di tutte le sostanze chimiche presenti ma non utilizzate o sconosciute all'interno dei laboratori.

5. - Rischio per le lavoratrici in gravidanza e allattamento (ai sensi dell' art. 11 del D.Lgs. 151/2001).

Particolare attenzione è stata posta in merito ai rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, nonché a processi o condizioni di lavoro contemplate dalle disposizioni legislative vigenti. Le mansioni eventualmente svolte sono in genere compatibili con lo stato di gestante – puerpera ad eccezione del personale di custodia e delle insegnanti di sostegno. Vedi Vademecum allegato.

6. - Rischio per i lavoratori minori e adolescenti (L. 977/1967 e s.m.i.)

La norma prevede che gli studenti siano lavoratori durante le attività di laboratorio

7. - Rischio da esposizione ad agenti chimici (Titolo IX Capo I D.Lgs. 81/2008)

La valutazione ha evidenziato la presenza di agenti chimici sul luogo di lavoro tenendo in considerazione in particolare:

- le proprietà pericolose
- le schede di sicurezza
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro, compresa la quantità degli stessi
- i valori limite di esposizione professionale
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare

L'esito della valutazione ha evidenziato al momento un **livello di esposizione a rischio chimico** basso per la sicurezza e irrilevante per la salute. Si prevede lo smaltimento di tutte le sostanze chimiche presenti ma non utilizzate o sconosciute all'interno dei laboratori.

8. - Rischio da esposizione ad agenti biologici (Titolo X del D.Lgs 81/2008)

Presente limitatamente al contatto con fluidi corporei per emergenze.

9. - Rischio da esposizione a polveri di amianto (ai sensi del Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/2008)

NON PRESENTE

10. - Rischio da esposizione a vibrazioni (ai sensi del Titolo VIII Capo III del D.Lgs. 81/2008)

NON PRESENTE, comunque analizzato nel presente documento.

11. - Rischio da movimentazione manuale dei carichi (ai sensi del Titolo VI del D.Lgs. 81/2008)

La valutazione ha tenuto conto delle condizioni di sicurezza e salute connesse al lavoro con particolare attenzione alle caratteristiche del carico e dell'ambiente di lavoro, allo sforzo fisico richiesto, alle esigenze connesse all'attività e ai seguenti fattori individuali di rischio:

- idoneità fisica a svolgere il lavoro
- indumenti, calzature o altri effetti personali adeguati portati dal lavoratore
- adeguatezza della conoscenze o della formazione o dell'addestramento dei lavoratori.

Nel corso degli incontri di formazione con il personale si richiama sempre l'obbligo di non adibire gli studenti in alcun modo a lavori di movimentazione manuale dei carichi perchè ciò non rientra nelle loro competenze.

12. - Rischi collegati allo stress lavoro-correlato (ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 81/2008)

In allegato documento specifico che ha evidenziato un rischio basso per il personale.

13. - Rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature munite di videoterminali (ai sensi del Titolo VII del D.Lgs. 81/2008).

La valutazione in precedenza effettuata ha tenuto conto di:

- tempi di lavoro con VDT (limite > 20 ore/settimana)
- posti di lavoro (condizioni ergonomiche e di igiene ambientale)
- rischi per la vista e per gli occhi
- posture e affaticamento fisico o mentale

e ha evidenziato che i lavoratori non risultano esposti e che non si configurano soggetti inquadrabili nella funzione di video terminalisti.

14. – Rischi legati ad aspetti ergonomici (posture incongrue, ecc.) (ai sensi del Titolo VI del D.lgs. 81/2008)

La valutazione ha tenuto conto di:

- organizzazione del lavoro (postazione, attrezzature, metodi di lavoro);
- strutturazione degli spazi e degli ambienti (dimensioni, climatizzazione, aerazione, illuminazione);
- posture e affaticamento fisico o mentale

e ha evidenziato che i lavoratori possono risultare esposti soprattutto durante l'attività di laboratorio, didattiche e di Ufficio.

15. – Lavori in appalto / subappalto

NON PRESENTI

16. – Lavoratori "somministrati" e "atipici"

NON PRESENTI

17. – Lavoratori "migranti" (nati in altro paese)

NON PRESENTI

18. – Rischi legati a potenziali motivi sanitari inerenti il singolo lavoratore (handicap, inabilità specifiche, minori abilità legate ad abitudini di vita).

NON PRESENTI RISCHI SIGNIFICATIVI E SPECIFICI, da valutare in base alla funzionalità del singolo soggetto.

Sommario Documento

Motivazioni.....	2
Firma Organico Aziendale.....	4
Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente con relative sanzioni.....	6
Procedure di emergenza (Numeri Utili).....	11
Dati generali impresa.....	12
Organigramma aziendale.....	13
Individuazione dei pericoli presenti in azienda.....	16
Programma di miglioramento.....	27
Conclusioni.....	29
Note, Valutazioni, Considerazioni.....	30

Conclusioni

Il presente documento di valutazione dei rischi:

- *È stato redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08;*
- *È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.*

La valutazione dei rischi è stata effettuata dal Datore di Lavoro con la collaborazione del Medico Competente, per quanto di sua competenza, del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Datore di Lavoro ha ottemperato a quanto disposto dall' art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione ed ha fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente, quando presente, informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;*
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali;*
- e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;*
- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;*
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;*
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;*
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;*
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.*

Note, Valutazioni, Considerazioni